

CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, "Università"), con sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, C.F. 80007270186, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Svelto, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in forza della carica ricoperta

e

l'Istituto pavese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea OdV (di seguito, per brevità, "Istituto"), con sede in Pavia, Piazza del Lino n. 2, PEC istorecopv@legalmail.it, C.F. 80015990189, rappresentata dal Dott. Pietro Angelo Lombardi, in qualità di Presidente

(di seguito, congiuntamente, per brevità, "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche "Parte")

premesso che

- l'Istituto (già Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione) è sorto nel 1956, con il sostegno determinante dell'allora Rettore e di illustri docenti dell'Università, allo scopo di conservare la memoria del Movimento di Liberazione e di approfondirne le conoscenze in ambito civile e scientifico;
- l'Istituto ha, tra i propri scopi, quelli di: ricercare, raccogliere, classificare e conservare ogni materiale documentale, bibliografico o museografico; raccogliere testimonianze; promuovere manifestazioni, convegni, esposizioni, pubblicazioni, corsi di formazione e aggiornamento e, in genere, qualsiasi iniziativa scientifica e divulgativa utile per approfondire e diffondere la conoscenza della Resistenza e della storia del '900 tra le giovani generazioni, in particolare attraverso la scuola; promuovere, anche in concorso con altri Enti, l'istituzione di musei o altre iniziative permanenti per la conservazione e la diffusione della memoria storica contemporanea. In caso di scioglimento il patrimonio documentario, bibliografico e iconografico dell'Istituto verrà trasferito all'Università;
- le parti, tramite convenzioni rinnovatesi nel tempo, l'ultima nel periodo 1999-2005, hanno già collaborato in ambito storico e politologico svolgendo attività di studio e ricerca che, per l'Università, hanno coinvolto le strutture dipartimentali di area umanistica interessate a tali tematiche, che hanno potuto beneficiare dell'esteso patrimonio bibliografico e documentario dell'Istituto;

- nell'ambito delle passate collaborazioni le parti hanno sviluppato un'intensa ed assidua attività di ricerca e di documentazione, realizzando pubblicazioni, mostre, convegni, oltre a corsi di formazione e di aggiornamento per la didattica della storia diretti agli insegnanti;
- le strutture dipartimentali, bibliotecarie, archivistiche e museali dell'Università sono tuttora interessate a collaborare con l'Istituto al fine di incrementarne le raccolte, la conservazione, la valorizzazione e la fruibilità pubblica del materiale bibliografico e documentario in suo possesso, inclusi i materiali comprendenti le testimonianze e gli archivi che affluiscono all'Istituto stesso.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità statutarie indicate in premessa, mette a disposizione dell'Università le proprie risorse documentarie (materiali bibliografici, archivistici, iconografici e di varia natura già di sua pertinenza e quelli che in futuro deriveranno dall'attività di raccolta che l'Istituto svolge) affinché le strutture dipartimentali di ricerca, nonché bibliotecarie, archivistiche e museali dell'Università stessa, in possesso delle competenze specifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, svolgano attività di supporto scientifico diretto a sostenere i compiti di documentazione, di formazione e di promozione culturale dell'Istituto.

A tal fine le parti demanderanno a specifici accordi attuativi la definizione dei reciproci impegni, ivi compresi, se previsti, quelli economici.

Articolo 3 – Ciascuna parte, ai fini della collaborazione attuata con la presente convenzione, si impegna a mettere a disposizione il proprio personale individuato per l'attuazione delle attività che saranno di volta in volta concordate, nonché le attrezzature ed i mezzi occorrenti, usando tutte le conoscenze e le esperienze di cui dispone e permettendo al personale dell'altra parte incaricato libero accesso ai locali in cui si svolgono le attività stesse, nonché tutte le informazioni disponibili necessarie al loro svolgimento.

Per quanto riguarda le informazioni confidenziali e fatto salvo ogni eventuale specifico accordo che le parti vorranno stipulare in materia, ciascuna parte si impegna a segnalare all'altra parte, di volta in volta, la riservatezza di tali informazioni e le precise responsabilità che impegnano i contraenti. Le informazioni di natura riservata dovranno essere trattate come tali dalle parti per un periodo di due anni successivi alla scadenza della convenzione. Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note alle parti, o siano di pubblico dominio, o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza.

Le parti si rendono garanti che il personale destinato da ciascuna all'esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dall'altra parte.

Articolo 4 – L'attività svolta da ciascuna parte non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte e il personale destinato da ciascuna all'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente convenzione manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro. Ogni parte sarà responsabile del pagamento degli oneri retributivi e contributivi del proprio personale coinvolto nelle attività convenzionali, esonerando l'altra parte dalla corresponsione di eventuali compensi in merito.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale per infortuni e responsabilità civile, valevole anche per le attività convenzionalmente svolte da tale personale presso le sedi dell'altra parte. L'Università, in particolare, a norma del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), garantisce al proprio personale idonea tutela INAIL contro gli infortuni, attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello Stato" e, altresì, copertura generale di responsabilità civile verso terzi con polizza attivata con compagnia di assicurazione privata.

In caso di infortunio del personale delle parti durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra parte.

Articolo 5 – Costituisce impegno reciproco delle parti lo scambio di ogni dato o informazione utile per lo sviluppo della collaborazione regolata dalla presente convenzione.

La collaborazione potrà essere pubblicizzata dalle parti attraverso la stampa ed altri mezzi di comunicazione e potrà essere resa visibile anche tramite la realizzazione di eventi.

Gli eventuali risultati scientifici che dovessero scaturire dalle attività condotte dalle parti nel contesto della presente convenzione potranno essere illustrati in riunioni pubbliche, essere oggetto di relazioni ed essere utilizzati dalle parti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Fatto salvo quanto diversamente previsto in eventuali accordi attuativi che le parti potranno stipulare per concretizzare gli obiettivi della collaborazione disciplinata dalla presente convenzione, i diritti sui potenziali

brevetti derivanti dall'attività di ricerca svolta in comune saranno definiti dalle parti separatamente, in relazione all'apporto inventivo dato da ciascuna. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

Articolo 6 – I Responsabili della presente convenzione sono:

- per l'Università, il Delegato del Rettore per le biblioteche e gli archivi;
- per l'Istituto, il Dott. Pietro Angelo Lombardi, quale Presidente.

Essi avranno il compito di promuovere presso le parti le iniziative da intraprendere per realizzare le finalità della collaborazione e di monitorarne lo svolgimento.

Ciascuna parte provvederà a comunicare tempestivamente all'altra parte, in forma scritta, l'eventuale sostituzione del proprio responsabile.

Articolo 7 – Il personale di ciascuna parte che, in virtù della presente convenzione, debba recarsi presso i locali dell'altra parte è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza ivi presenti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle parti all'occorrenza.

Il personale di una parte che accede alle sedi di esecuzione delle attività dell'altra parte sarà autorizzato ad utilizzarne le attrezzature dal responsabile delle attività convenzionalmente previste indicato dalla stessa. Il personale ospitato sarà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi durante la permanenza presso la parte ospitante.

Articolo 8 – La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante scambio di lettere, per periodi di pari durata o per differenti periodi concordati tra le parti, una volta ottenute le necessarie approvazioni dei rispettivi organi decisionali. Ciascuna parte potrà recedere dalla convenzione dandone avviso almeno sei mesi prima mediante raccomandata a.r. o PEC inviata all'altra parte.

Articolo 9 – Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Re-

golamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui rispettivi siti internet delle Parti dedicati alla privacy.

Articolo 10 – La presente convenzione:

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta;
- sarà bollata fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, sull'unico originale elettronico, in modalità virtuale, e il relativo onere sarà suddiviso tra le parti in ugual misura. Considerato che tale adempimento sarà effettuato dall'Università in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001, l'Istituto rimborserà all'Università stessa la quota di propria spettanza dell'imposta versata all'Erario;
- sarà sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 11 – Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione che non possa essere composta amichevolmente, sarà competente il Foro di Pavia, in via esclusiva.

Articolo 12 – In via di prima applicazione della presente convenzione l'Università si impegna ad ospitare, nella forma del comodato d'uso gratuito, regolato dalle parti in conformità agli art. 1803 e seguenti del codice civile, per attività di consultazione e di valorizzazione a fini scientifici e didattici, i materiali documentari dell'Istituto, che al momento si trovano collocati tra il primo piano e il pian terreno del Palazzo San Tommaso e che sono indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Pavia, ⁽¹⁾

Pavia, ⁽¹⁾

Istituto pavese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea

Università di Pavia

OdV

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Francesco Svelto

Dott. Pietro Angelo Lombardi

[Atto sottoscritto digitalmente – ⁽¹⁾ Rispettive date di sottoscrizione digitale]